

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcune questioni giuridiche legate alla disciplina applicabile con riferimento alla composizione delle commissioni e delle sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza, 14 novembre 2018, n. 718 – Pres. De Nictolis, Est. Verde

Avvocato – Esami – Commissione – Composizione – Deferimento all'Adunanza plenaria

Devono essere rimessi all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti di diritto:

1) *se l'art. 47 l. n. 247/2012, che disciplina la commissione di esame di avvocato, sia già in vigore, o se la sua entrata in vigore sia stata differita dall'art. 49, l. n. 247/2012;*

2) *se si dà risposta negativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l'art. 47 l. n. 247/2012 non sia in vigore, se il vizio del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni, che applica i criteri del citato art. 47, possa avere rilevanza invalidante ex se, o solo in quanto in concreto sia viziata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente;*

3) *se, viceversa, si dà risposta affermativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l'art. 47 l. n. 247/2012 sia già in vigore, se sia o meno ancora applicabile l'art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578/1933, sulla fungibilità dei commissari di gara, e comunque, se sia o meno autonomamente rinvenibile, nel corpo del citato art. 47, una regola o principio di fungibilità dei commissari (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna (analoga all'ordinanza n. 717 resa dal medesimo collegio in data 14 novembre 2018), il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcune questioni legate alla disciplina applicabile alla commissione di esame di avvocato, ponendo, in particolare, il dubbio tra l'applicabilità dell'art. 47 della l. n. 247 del 2012 e quella dell'art. 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con riferimento alla composizione della stessa commissione. Nel caso in cui non si ritenga applicabile la disposizione contenuta nella l. n. 247 del 2012 ha posto l'ulteriore quesito relativo all'invalidità *ex se* del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni che applica la normativa del 2012 ovvero se il vizio possa ritenersi sussistente solo nel caso in cui sia errata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente. Nel caso in cui, al contrario, si ritenga vigente e applicabile l'art. 47 della l. n. 247 del 2012, ha posto l'ulteriore quesito legato all'esistenza o meno di una regola o un principio di fungibilità dei commissari.

II. – Il Collegio, adito in sede cautelare in seguito alla non ammissione di parte ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, nel ritenere che il ricorso

ponga questioni di massima di particolare importanza anche per le implicazioni di carattere organizzativo su un esame di abilitazione di carattere nazionale e che su tali questioni vi sia un contrasto di giurisprudenza, ha osservato che:

- a) risultano contrasti sulla disciplina vigente in tema di composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di avvocato:
 - a1) l'art. 22 r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, tra l'altro, che: della commissione centrale e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello fanno parte due avvocati, due magistrati in servizio, un docente universitario e altrettanti supplenti; i supplenti possono sostituire qualsiasi componente titolare, anche di qualifica diversa dal supplente, c.d. fungibilità dei commissari;
 - a2) l'art. 47 l. n. 247 del 2012 prevede, tra l'altro, che: della commissione centrale e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello fanno parte tre avvocati, un solo magistrato – in via prioritaria in pensione e in subordine in servizio – un docente universitario e altrettanti supplenti; non vi è nessun riferimento alla fungibilità dei commissari e alla possibilità che i supplenti sostituiscano componenti effettivi di qualifica diversa dal supplente;
- b) l'art. 49 l. n. 247 del 2012, rubricato *“Disciplina transitoria per l'esame”*, collocato nel titolo IV, capo II, intitolato *“Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato”*, stabilisce che *“per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”*;
- c) risulta controverso l'ambito di applicazione del citato art. 49 e, in particolare, se la disposizione abbia inteso differire l'entrata in vigore sia dell'art. 46, recante la disciplina delle prove di esame e del loro svolgimento, che dell'art. 47, recante la disciplina delle commissioni di esame, ovvero solo dell'art. 46, soluzione quest'ultima alla quale ha aderito il Ministero della giustizia fin dal 2013;
- d) secondo un primo orientamento, l'art. 47 deve ritenersi in vigore e deve essere applicato unitamente all'art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, in tema di fungibilità tra membri effettivi e supplenti della commissione, in quanto:
 - d1) si tratta di una norma espressione di un principio generale, non espressamente abrogata;
 - d2) in base all'art. 65 della l. n. 247 del 2012 fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella medesima legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate;

- d3) il principio di fungibilità tra membri effettivi e supplenti trova la sua *ratio* nella particolarità dell'istituto della supplenza, volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni della commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, fissati dall'art. 97 Cost.;
- e) secondo un diverso orientamento, l'art. 49 della l. n. 247 del 2012 ha inteso differire l'entrata in vigore di tutta la disciplina dell'esame di avvocato, ivi compresa la commissione di esame, con la conseguenza che sarebbe in vigore esclusivamente l'art. 22 r.d.l. n. 1578 del 1933 e, quindi, la regola di fungibilità dei commissari;
- f) al fine di dare il proprio apporto alla questione, secondo il collegio, l'art. 47 l. n. 247 del 2012 non può essere ritenuto in vigore in quanto:
- f1) l'art. 49 della medesima legge stabilisce che l'esame di abilitazione continua a soggiacere alle norme previgenti sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame;
- f2) l'ampiezza della formulazione della disposizione costituisce un argomento per ritenerla oggettivamente riferibile anche al regime della composizione delle commissioni di esame, in conformità con l'orientamento espresso da Cons. Stato, Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7 (in *Foro it.*, 2017, III, 485, con nota di PALMIERI A., in *Foro it.*, 2017, III, 626, con nota di RODOLFO MASERA, e in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 43, 15, con nota di GRAZIANO, nonché oggetto della News Us, in data 2 ottobre 2017, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti);
- f3) il capo della legge che disciplina l'esame di avvocato consta di soli 4 articoli, di cui uno sulle prove di esame, uno sulla commissione di esame, uno sulla disciplina transitoria per la pratica forense e uno sulla disciplina transitoria per l'esame; l'art. 49 differisce l'entrata in vigore della nuova disciplina e dichiara applicabile la disciplina previgente sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, con la conseguenza che non è dato comprendere il motivo per il quale la proroga dovrebbe riguardare solo la disciplina delle prove di esame e non quella della commissione di esame;
- f4) *“per argomento a contrario e in ossequio al dovere del clare loqui, una norma di proroga che avesse avuto tale intenzione avrebbe potuto e dovuto limitarsi a specificare che era differita l'entrata in vigore dell'art. 46 l. n. 247/2012; e del resto, nello stesso contesto, in relazione alla pratica forense, è stato specificato il regime di proroga in modo specifico, dall'art. 48”;*

- g) qualora si accogliesse la tesi dell'inapplicabilità della legge del 2012, le conseguenze sarebbero:
- g1) l'applicabilità della regola della fungibilità dei commissari prevista dall'art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933;
 - g2) la necessità di valutare la legittimità del bando di esame e del d.m. di nomina di commissioni e sottocommissioni, nella parte in cui applicano l'art. 47 l. n. 247 del 2012, che sarebbe da intendersi come non in vigore, nella parte in cui nomina nelle sottocommissioni magistrati in pensione e in numero di uno per commissione;
 - g3) la necessità di verificare se possa trovare tutela l'interesse della ricorrente alla caducazione dell'intera prova di esame o solo l'interesse alla caducazione della correzione delle sue prove di esame, in quanto: nel primo caso la censura relativa al vizio di composizione della sottocommissione andrebbe accolta senza necessità di svolgere alcuna prova di resistenza; nel secondo caso, occorre verificare se in concreto il vizio di composizione della commissione abbia effetto invalidante. Secondo il collegio, essendosi in presenza di un esame di Stato senza numero chiuso di vincitori e in cui le prove di esame sono stabilite a livello centrale e non dalle singole sottocommissioni, non può trovare tutela l'interesse strumentale della ricorrente alla caducazione dell'intero esame e al rifacimento delle prove scritte; l'unico interesse della ricorrente è quello alla ricorrezione delle sue prove scritte, ove risulti che la correzione sia avvenuta ad opera di una commissione in composizione viziata;
- h) qualora si accogliesse la tesi dell'applicabilità della legge del 2012, occorrerebbe verificare la vigenza della regola di fungibilità dei commissari:
- h1) secondo una ricostruzione, la riforma dell'esame di avvocato contenuta nella l. n. 247 del 2012 non avrebbe comportato la tacita abrogazione della disciplina previgente, che continuerebbe ad applicarsi nella parte in cui è compatibile;
 - h2) secondo una diversa ricostruzione, alla quale manifesta adesione il collegio, tra l'altro: la presenza di una nuova regolamentazione della materia integra, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., i presupposti dell'abrogazione tacita, con la conseguenza che l'art. 47 l. n. 247 del 2012 che disciplina compiutamente la commissione di esami di avvocato, comporta la tacita abrogazione di tutte le previgenti regole sulla commissione di esame; a fronte di una riforma generale di una materia e a fronte di una disciplina completa e autosufficiente della commissione

di esame, i doveri di chiarezza e il doveroso principio di prevedibilità degli effetti della legge e della giurisprudenza, che costituiscono corollario dello Stato di diritto e dei valori costituzionali di tutela dell'affidamento e della effettività della tutela giurisdizionale, *“non rendono ammissibile la soluzione secondo cui la disciplina di un istituto può essere l'effetto di un astruso puzzle normativo in cui si combinano, secondo ciò che più piace, nuova disciplina generale e disciplina previgente, con soluzioni imprevedibili e soggettive”*; la fungibilità dei commissari non è una regola generale e implicita ma necessita di una previsione espressa che non risulta nella legge del 2012.

III. – Per completezza si segnala:

- i) Cons. Stato, Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7 (cit.) variamente richiamata nell'ordinanza in commento, secondo cui, tra l'altro:
 - i1) *“la norma transitoria di cui all'art. 49, l. 31 dicembre 2012, n. 247 - che rinvia l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione - esclude in modo non irragionevole l'immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”*;
 - i2) *“nella vigenza dell'art. 49, l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”*;
 - i3) non può condividersi la tesi prospettata dall'ordinanza di rimessione (Cons. giust. amm. reg. sic., 2 maggio 2017, n. 206, oggetto della News Us, in data 5 maggio 2017) per cui la disciplina ante vigente e quella contenuta nella legge 31 dicembre 2012 n. 247 sarebbero per larghi profili identiche, se non sovrapponibili, al fine di inferirne la immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, ciò in quanto v'è una molteplicità di profili innovativi introdotti dalla novella (il numero di materie oggetto dell'esame orale e la modalità della scelta delle medesime da parte dei candidati, la durata della prova scritta, il punteggio minimo necessario per ottenere l'ammissione all'esame orale, e l'obbligo incombente sulle Commissioni di *“annotare le osservazioni positive o negative nei vari*

punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”) che giustificano il differimento della loro entrata in vigore, ivi compreso quello relativo alle modalità di espressione da parte della Commissione della valutazione degli elaborati scritti di cui all’art. 46, comma 5;

- j) in dottrina si vedano, tra gli altri: SCARSELLI, *Il nuovo decreto ministeriale per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense*, in *Foro it.*, 2016, V, 139; GRAZIANO, *Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (commento al d.m. 25 febbraio 2016 n. 48)*, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 18, 86;
- k) Cons. Stato, Ad. plen. 23 febbraio 2018, n. 2 (in *Vita not.*, 2018, 218, e in *Giur. it.*, 2018, 1687, con nota di DE SIANO, nonché oggetto della News Us, in data 5 marzo 2018, alla quale si rinvia per approfondimenti), secondo cui, tra l’altro:
 - k1) *“l’articolo 99, comma 4 cod. proc. amm. deve essere inteso nel senso di rimettere all’Adunanza plenaria la sola opzione fra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di un principio di diritto, mentre non è predicabile (per ragioni sia testuali, che sistematiche) l’ulteriore distinzione in principi di diritto di carattere astratto e principi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto”;*
 - k2) *“ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del cod. proc. amm. non può essere riconosciuta l’autorità della cosa giudicata”;*
 - k3) *“l’attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99, comma 4, cod. proc. amm. in relazione alle peculiarità del caso concreto, spetta alla sezione cui è rimessa la decisione del ricorso”;*
- l) con riferimento ai criteri di valutazione della prova scritta dell’esame di abilitazione consistente nella valutazione dell’atto giudiziario, si veda Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2012, n. 4652 (in *Foro it.*, 2013, III, 81, con nota di PALMIERI A.), secondo cui *“posto che, agli effetti della valutazione di insufficienza di una delle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, consistente nella redazione di un atto giudiziario, risulta manifestamente illogico il mero assunto della sottocommissione secondo cui il candidato non considera la giurisprudenza contraria più recente, potenzialmente pregiudizievole per il proprio assistito, va disposto, in accoglimento del ricorso del candidato non ammesso alla prova orale, che il suo*

elaborato sia reso nuovamente anonimo a cura del presidente della commissione d'esame e sottoposto a nuova valutazione da parte di altra sottocommissione";

m) con riferimento alla sufficienza del voto numerico e sui mezzi di prova utilizzabili per contestare la congruità della valutazione espressa con il solo voto numerico, si vedano tra le altre:

m1) Cons. giust. amm. reg. sic., 20 novembre 2015, n. 653 (in *Foro it.*, 2016, III, 167), secondo cui *"va accolto l'appello avverso l'ordinanza cautelare che aveva negato la tutela cautelare invocata dal candidato non ammesso alle prove orali degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ove risulti la mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi espressi da una valutazione numerica poco al di sotto di quella minima sufficiente per il superamento della prova orale";*

m2) Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2012, n. 4648 (in *Foro it.*, 2013, III, 81, con nota di PALMIERI A.), secondo cui *"in materia di prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, considerata la sufficienza del voto numerico e l'insindacabilità del giudizio reso dalla commissione esaminatrice, non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata dal candidato non ammesso alla prova orale";*

m3) Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 3967 (in *Foro it.*, 2013, III, 82, con nota di PALMIERI A.), secondo cui *"in sede di appello cautelare, va revocata la verifica disposta dal giudice di primo grado, dinanzi al quale era stato impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, al fine di stabilire se il giudizio contenuto nei pareri pro veritate prodotti dal ricorrente potesse essere preso come parametro per valutare la congruità del voto numerico";*

m4) Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2012, n. 1609 (in *Foro it.*, 2013, III, 82, con nota di PALMIERI A.), secondo cui *"posto che: a) negli esami di abilitazione alla professione di avvocato il punteggio assegnato alle prove sostenute è pacificamente sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico discrezionale demandato alla commissione esaminatrice, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; b) non è ravvisabile l'esistenza di macroscopici profili di illogicità ed erroneità, i quali soltanto consentirebbero il sindacato sulle valutazioni alla commissione esaminatrice; va sospesa l'esecutività della sentenza che aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale";*

m5) Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2166 (in *Foro it.*, 2013, III, 82, con nota di PALMIERI A.), secondo cui *"nelle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione*

degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi, né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati”;

n) sugli effetti della sentenza di annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, si veda Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2013, n. 254 (in *Foro it.*, 2013, III, 121), secondo cui:

n1) *“non può considerarsi improcedibile l'appello proposto dall'amministrazione soccombente avverso la sentenza con cui era stato annullato il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, dichiarando il diritto del candidato a sostenere tale prova, che sia stata poi effettivamente superata dal candidato stesso, qualora la nuova correzione delle prove scritte non sia stata eseguita dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie ordinarie attribuzioni istituzionali, bensì dall'organo giurisdizionale attraverso lo strumento della verifica che peraltro era stata disposta impropriamente”;*

n2) *“non può considerarsi improcedibile l'appello proposto dall'amministrazione soccombente avverso la sentenza con cui era stato annullato il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, dichiarando il diritto del candidato a sostenere tale prova, per il solo fatto che l'amministrazione stessa abbia consentito all'appellato di completare l'esame e di iscriversi all'albo”;*

n3) *“non è ammissibile, al di fuori dei casi di macroscopici errori o incongruenze, un sindacato giudiziale sul merito del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato”;*

o) sulle ipotesi in cui il giudice amministrativo debba ricorrere ai mezzi istruttori Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5003 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 2690), secondo cui *“il giudice amministrativo deve adottare strumenti istruttori in tutti i casi in cui siano presenti elementi che facciano presumere un'incongruenza dei dati forniti dall'autorità competente”;*

p) sulla trascrizione di brani giurisprudenziali all'interno del tema, si veda Cons. Stato, 25 novembre 2015, n. 5248 (in *Foro it.*, 2016, III, 166, e in *Riv. nel diritto*, 2016, 423), secondo cui *“posto che le trascrizioni di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati ammessi non appaiono idonee a dimostrare la copiatura di un elaborato svolto da un candidato agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sussistono i presupposti per sospendere l'esecutività della sentenza che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali e per disporre la rinnovazione del giudizio in ordine a tale elaborato”;*

- q) Cons. giust. amm. reg. sic., 18 dicembre 2015, n. 763 (in *Foro it.*, 2016, III, 167), secondo cui *“va respinto l’appello avverso il provvedimento cautelare che abbia ordinato alla commissione di procedere, in diversa composizione, a una nuova correzione degli elaborati svolti da un candidato alle prove scritte degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e giudicati insufficienti, assegnando un punteggio con riferimento alle singole specifiche voci da valutare analiticamente, per poi assegnare il punteggio definitivo”*;
- r) sul rapporto tra la sentenza con cui è respinto il ricorso del candidato non ammesso alla prova orale e il sindacato sul difetto di giurisdizione Cass. civ., sez. un., 15 settembre 2015, n. 18079 (in *Foro it.*, 2016, I, 913), secondo cui :
- r1) *“è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza con cui il consiglio di stato, annullando la pronuncia di primo grado, aveva respinto il ricorso di un candidato che contestava la mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, dovendosi ritenere che non vi sia stato rifiuto od omissione di giurisdizione, bensì esercizio della stessa, sebbene in modo non conforme alle aspettative del ricorrente (nella specie, la suprema corte ha evidenziato che il consiglio di stato si è espresso in maniera articolata, richiamando i principî giuridici che regolano la materia, valutando i giudizi della commissione e le argomentazioni critiche del Tar e spiegando i motivi per i quali ha ritenuto che la commissione, nel valutare gli elaborati del candidato, non avesse travisato i fatti, né tantomeno formulato un giudizio qualificabile come manifestamente illogico)”*;
- r2) *“costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denuncia che il consiglio di stato abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione di merito o esclusiva, al di fuori dei casi in cui la legge lo consente; rimangono invece fuori dal perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione tutte le situazioni in cui si denunci un cattivo esercizio da parte del consiglio di stato della propria giurisdizione, quando cioè si prospetti una violazione nell’interpretazione di norme di legge, o falsa applicazione delle stesse, posta in essere dal consiglio di stato all’interno dell’area riservata alla sua giurisdizione; in questo caso il vizio, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere oggetto di ricorso per cassazione”*;
- s) nel senso della fungibilità dei membri della commissione anche in base alla disciplina dell’esame di stato introdotta nel 2012, si veda tra le altre Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406 (in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 49, 96, con nota di GRAZIANO), secondo cui *“anche alla luce della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense va affermato il principio generale della fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti della commissione esaminatrice per gli esami di stato, anche*

nell'ipotesi in cui i componenti titolari vengono sostituiti da componenti supplenti appartenenti a diversa categoria professionale, trovando il sopra detto principio la sua ratio nella particolarità dell'istituto della supplenza volto ad assicurare in modo effettivo e tempestivo lo svolgimento delle funzioni della commissione esaminatrice nel rispetto dei principi di economicità, celerità e buon andamento fissati dall'art. 97 cost. (fattispecie in tema di esame orale laddove la commissione esaminatrice era stata composta senza la partecipazione del magistrato)".